



Camera di Commercio
Prato

VADEMECUM DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

RACCOLTA NORMATIVA E
PRINCIPALI ADEMPIMENTI

*A cura dell'Ufficio Partecipate
della Camera di Commercio di Prato
Responsabile dott.ssa Silvia Borri*

Edizione dicembre 2012

PREMESSA

Negli ultimi anni il fenomeno della partecipazione delle pubbliche amministrazioni in società ed organismi ha assunto dimensioni di rilievo, determinando l'intervento del legislatore che ha dettato una serie di norme relative alle società a partecipazione pubblica in deroga alla disciplina civilistica. Purtroppo la produzione normativa sul tema, mancando un disegno organico, presenta numerose criticità dovute alla definizione poco chiara dei contenuti delle disposizioni, ai frequenti interventi su oggetti analoghi e non coordinati tra loro, al rinvio a disposizioni di attuazione adottate oltre i tempi previsti o talvolta omesse.

Nell'attesa che il legislatore metta mano alla normativa sulle società pubbliche attraverso un riordino della normativa, si sono raccolte in questo Vademecum le principali norme di interesse per le pubbliche amministrazioni e le società partecipate da pubbliche amministrazioni, con lo scopo di fornire un strumento di supporto per reperire agevolmente le norme, con i corretti riferimenti normativi e, in alcuni casi, con la giurisprudenza..

In questa nuova edizione del Vademecum si sono distinte le norme che pongono obblighi a carico delle pubbliche amministrazione, rispetto a quelle che trovano applicazione diretta nei confronti delle società a totale o parziale partecipazione pubblica.



NORME DI INTERESSE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. Limiti alle assunzioni di nuove partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi

AMBITO DI APPLICAZIONE: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001

Riferimento normativo: art. 3 commi da 27 a 32 della legge 244/2007
(LEGGE FINANZIARIA 2008) testo vigente dicembre 2012

ART. 3. COMMA 27 *Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza*

[.....]

ART 3. COMMA 28. *L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.*

[.....]



- ART 3. COMMA 29 *Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di*
- ART 3. COMMA 30 *Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.*
- ART 3. COMMA 31 *Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.*
- ART 3. COMMA 32. *I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.*

[....]

ART 3. COMMA 32-TER. *Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati..*

Dato per scontato che oramai tutte le pubbliche amministrazioni abbiano fatto la ricognizione delle proprie partecipate (il termine era il 31.12.2010), è necessario per l'assunzione di nuove partecipazioni societarie effettuare le verifiche di compatibilità e inerenza con le finalità istituzionali. Non è possibile costituire o entrare successivamente a far parte di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

E' necessario pertanto nella deliberazione della Giunta per la costituzione di nuove società o di ingresso in società esistenti, fare riferimento a questa norma con l'indicazione che sussiste la compatibilità della partecipazione con la *mission* dell'ente e che la scelta dell'intervento tramite la partecipazione societaria risulta la più efficace e/o efficiente per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali. Per le Camere di Commercio giova anche ricordare l'art. 2, comma 4 della legge 580/1993, secondo il quale *"per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società."*

Nella primavera del 2010 Unioncamere nazionale ha elaborato un documento a supporto delle Camere di Commercio per l'applicazione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007. Nel documento viene innanzitutto chiarito l'ambito di applicazione oggettivo: le disposizioni sopra richiamate, che hanno la finalità di tutelare la concorrenza ed il mercato, si applicano solo con riferimento a società, e non a soggetti diversi non costituiti in forma societaria, che svolgano attività di produzione di beni e servizi. Le partecipazioni sono vietate quando non risultano essere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica e quando abbiano come fine esclusivo il perseguimento di un utile di tipo privatistico. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono esclusivamente servizi di interesse generale, nell'ambito delle competenze attribuite alle Camere di Commercio dall'art. 2 della legge 580/1993. Sono ammesse le partecipazioni in società organizzate secondo il modello dell'*in house providing*, come delineato dalla giurisprudenza interna e dell'Unione Europea. Sono altresì consentite le partecipazioni in società che svolgono



Camera di Commercio
Prato

attività esclusivamente di partecipazione o gestione di partecipazioni societarie (in quanto non producono beni e servizi).

La deliberazione con la quale viene deciso l'ingresso in nuove società deve essere trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.



GIURISPRUDENZA.

Il Consiglio di Stato (A.P. 3 giugno 2011, n.10) richiamando le considerazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale 4 maggio 2009, n. 148, ha precisato che l'art. 27, comma 3, della legge 244/2007, esprimendo un principio di carattere generale che era immanente nell'ordinamento anche prima della sua esplicitazione positiva, evidenzia un palese disfavore del legislatore nei confronti della costituzione e del mantenimento da parte delle amministrazioni pubbliche di società commerciali con scopo lucrativo, il cui campo di attività esuli dall'ambito delle relative finalità istituzionali, né risulti comunque coperto da disposizioni normative di specie (secondo il modello delle c.d. "società di diritto singolare").

Si veda anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 20 marzo 2012, n. 1574, Corte dei Conti, sezione regionale Sardegna 29 marzo 2012, n. 28.



TERMINE: Non è previsto un termine espresso per l'invio della deliberazione alla Corte dei Conti

2. Divieto costituzione società per i Comuni

AMBITO DI APPLICAZIONE: Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti

Riferimento normativo: art. 14, comma 32 D.L. 78/2010 modificato dall'art. 2, comma 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e da ultimo dall'art. 16, comma 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148

ART. 14 COMMA 32 *Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni*



di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.

TERMINE:



L'articolo 2, comma 11 bis del Decreto legge 29-12-2011 n. 216 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (convertito con legge 14/2012) ha stabilito che i termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, **sono prorogati di nove mesi** (Il comma 27 aveva sostituito all'articolo 14, comma 32, alinea, del decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: «31 dicembre 2013» con: «31 dicembre 2012»; e alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»).

Prima della modifica del Milleproroghe in via interpretativa la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (parere 602/2011) aveva chiarito che i termini per la dismissione delle proprie quote nelle società è fissato per i Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nella fine del 2012, mentre quelli con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti hanno un obbligo di alienazione solamente a partire dalla seconda società e tale obbligo deve ritenersi fissato al 31 dicembre 2013¹.

¹ Il termine per la dismissione delle società e/o partecipazioni vietate – inizialmente fissato al 31.12.2010, e prorogato al 31.12.2011 in sede di conversione del decreto legge (legge 122/2010)



Camera di Commercio
Prato



GIURISPRUDENZA.

La Corte dei Conti sezione controllo Puglia (delibera 56/2010/par) ha affermato che, essendo quella della manovra estiva una norma generale, sono fatte salve le differenti e specifiche discipline di dismissione (quali ad esempio quelle rientranti nell'art. 23 bis del DL 112/2008). Sono escluse dal nuovo intervento normativo tutte le società che operano in settori regolati da discipline speciali.

La norma, come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza 7 giugno 2012, n. 148, presenta i caratteri di una sanzione nei confronti degli enti con popolazione inferiore a 30.000 abitanti le cui società partecipate non presentino bilanci in utile negli ultimi tre esercizi o abbiano subito riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio o, ancora, abbiano subito riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, per effetto delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. In particolare, sugli enti "non virtuosi" (nel senso precisato) incombe l'obbligo di mettere in liquidazione le società già costituite al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, obbligo che non sussiste per gli enti le cui società siano "virtuose" (sempre nel senso precisato) [Corte Conti Sezione regionale di controllo per la Basilicata del. 168/2012/PAR].

Vedi anche Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, pareri 15.09.2010, n. 861, e 15.11.2011 n. 602 e 603.

3. Mantenimento partecipazioni in base alle previsioni della Spending Review

AMBITO DI APPLICAZIONE: società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato. Vi sono eccezioni espressamente previste.

Riferimento normativo: art. 4, D.L. 95/2012

Sull'applicazione della norma alle società partecipate dalle Camere di Commercio, Unioncamere, con l'ausilio di Camcom – Universitas Mercatorum ha fornito alcune utili indicazioni interpretative (ottobre 2012).

– è stato poi spostato al 31.12.2013 ad opera dell'articolo 2, comma 43, d.l. 225/2010 (cd. decreto mille-proroghe) ed anticipato solo per i Comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti al 31.12.2012 dall'articolo 16, comma 32, d.l. 13.08.2011, n.138 (cfr. Corte Conti, Sez. controllo Lombardia 602/2011/PAR). Successivamente i termini sono slittati di 9 mesi per effetto del D.L. 216/2011.

Innanzitutto il riferimento alla situazione di controllo deve ricondursi alla previsione dell'articolo 2359 c.c. Nel caso di società partecipata da più amministrazioni, dove nessuna singolarmente detenga una partecipazione rientrante nelle fattispecie del 2359 cc, occorre valutare se fra i soci vi siano accordi tali da realizzare un controllo congiunto sulla partecipata.

Affinchè la società rientri nella previsione dell'articolo 4 è necessario che nell'anno 2011 abbia realizzato un fatturato da produzione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato.

La società che rientri nella casistica deve:

- a) essere dismessa con procedure ad evidenza pubblica entro il 30 giugno 2013. Ovviamente in questo caso possono essere di ostacolo gli statuti che consentono la partecipazione solo a determinate tipologie di soci (nello specifico soci pubblici).
- b) se entro il 30 giugno la partecipazione non è stata dismessa, la società deve essere sciolta e posta in liquidazione entro il 31 dicembre 2013 (la società non si scioglie automaticamente).

Le eccezioni all'applicazione di questa norma sono (oltre alle società quotate):

- società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica;
- le società che gestiscono banche dati strategiche (da individuarsi con apposito DPCM);
- le società operanti in peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e morfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento, che non consentono all'amministrazione controllante un efficace e utile ricorso al mercato. (per questa condizione l'amministrazione deve predisporre un'analisi di mercato da trasmettere all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che esprime un parere vincolante)
- le società che svolgono funzioni di centrali di committenza;
- le società finanziarie delle Regioni.

EFFETTI INOSSERVANZA (comma 2):

Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le



predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale

4. Parere Collegio Revisori acquisizione nuove partecipazioni

AMBITO DI APPLICAZIONE: Camere di Commercio

Riferimento normativo: art. 30 D.P.R. 2/11/2005, n. 254

Il Collegio di Revisori dei conti esprime, collegialmente, il parere sugli atti deliberativi della Giunta concernenti l'assunzione di partecipazioni societarie.

Tale parere può essere espresso anche contestualmente nella deliberazione della Giunta.

5. Procedure e modalità per la cessione delle partecipazioni camerali

AMBITO DI APPLICAZIONE: Camere di Commercio

Riferimento normativo: art. 81 del Trattato UE (in materia di tutela della concorrenza) art. 46, 3° comma D.P.R. 2/11/2005, n. 254 e art. 66 R.D. 23/05/1924, n. 827

ART. 46 COMMA 3 DPR 254/2005

Le vendite e le permutate di beni mobili sono stipulate mediante trattativa privata fino ad un valore di euro 41.000 oltre IVA; per importi superiori i contratti dovranno di norma essere stipulati a seguito di asta pubblica o licitazione privata

I principi posti a tutela della concorrenza e contenuti nell'art. 81 del Trattato dell'Unione Europea sono stati sviluppati anche dalla comunicazione della Commissione europea del 12.4.2000 (Gazzetta ufficiale n. C 121 del 29/04/2000) la quale sottolinea come "*benché il Trattato non contenga alcuna esplicita menzione degli appalti pubblici, né delle concessioni, molte delle sue disposizioni sono rilevanti in materia. Si tratta delle norme del Trattato che presidiano e garantiscono il buon funzionamento del mercato*



Camera di Commercio
Prato

unico, ossia: - le norme che vietano qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità (articolo 12, paragrafo 1, ex articolo 6, paragrafo 1); - le norme relative alla libera circolazione delle merci (articoli 28 - ex 30 - e seguenti), alla libertà di stabilimento (articoli 43 - ex 52 - e seguenti), alla libera prestazione di servizi (articoli 49 - ex 59 - e seguenti) nonché le eccezioni a tali norme previste agli articoli 30, 45 e 46 (ex articoli 36, 55 e 56);- le disposizioni dell'articolo 86 (ex 90) del Trattato".

Anche l'AVCP ha evidenziato che *qualsiasi attività economica in grado di suscitare l'interesse concorrenziale delle imprese deve, se oggetto di domanda pubblica, incontrare l'offerta privata nella sede del procedimento di evidenza pubblica* (Deliberazione AVCP n. 84 del 07/10/2009).



“Più in generale, l'obbligo della gara (sia pure in misura più o meno elastica a seconda della rilevanza che la fattispecie assume per la concorrenza) viene in rilievo quante volte, non solo con contratti “onerosi” (nei quali l'amministrazione versa un corrispettivo in cambio di una prestazione), ma anche con contratti “altruistici” o “gratuiti” (Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 60 del 10 gennaio 2007), e [...], di contratti attivi, la P.A. conferisca o possa conferire ad un soggetto operante nel mercato un'opportunità di guadagno e, quindi, la possibilità di una iniziativa economica che possa determinare un vantaggio competitivo (Corte Giustizia, sentenza 7 dicembre, 2000, in C-324/98, Teleaustria c. Post & Telekom Austria, punto 60).” (Corte dei Conti sezione regionale per il Veneto, par. 230/2010).

Alla luce della normativa sopra richiamata, si ritiene che la Camera di Commercio possa cedere liberamente le proprie quote di partecipazione in società, salvo limitazioni previste nello statuto sociale (es. offerta in prelazione agli altri soci), se il prezzo è inferiore o uguale a € 41.000,00. Oltre tale importo il regolamento di contabilità prescrive che la scelta del contraente avvenga con asta pubblica o licitazione privata. Se l'importo a base d'asta è pari o superiore a € 103.291,4 (corrispondenti a Lire 200.000.000), l'art. 66 del regolamento di contabilità pubblica contenuta nel regio decreto del 1924, prescrive anche la pubblicità in Gazzetta Ufficiale.

6. Divieto per le amministrazioni pubbliche di assicurare i propri amministratori per rischi connessi all'esercizio dei compiti istituzionali

AMBITO DI APPLICAZIONE: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001

Riferimento normativo: Art. 3, comma 59 legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)



ART. 3 COMMA 59

È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

La norma si applica anche agli amministratori camerale designati negli organi delle società partecipate. La Camera di Commercio non può sostenere la spesa di assicurazione per responsabilità civile, amministrativa e contabile per colpa grave per i propri amministratori che facciano parte di consigli di amministrazione o altri organi sociali in rappresentanza o su mandato dell'Ente.

EFFETTI INOSSERVANZA: responsabilità per danno erariale del dirigente che dispone il pagamento dei premi

7. Comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco delle partecipazioni in consorzi e società (Consoc)

AMBITO DI APPLICAZIONE: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001

Riferimento normativo: Art. 1, comma 587 legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)

ART. 1 COMMA 587

Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti



Camera di Commercio
Prato

dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

TERMINE: il 30 aprile di ogni anno



EFFETTI INOSSERVANZA: divieto di erogare somme a qualsivoglia titolo a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.

Dall'anno 2011 (dichiarazione 2010) l'adempimento viene effettuato in via telematica attraverso il portale www.perlapa.gov.it.

8. Comunicazione al dipartimento del tesoro dei dati relativi alle partecipazioni e alle concessioni

AMBITO DI APPLICAZIONE: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001

Riferimento normativo: art. 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

D.M. 30 luglio 2010 e circolare MEF 17/12/2010

L'adempimento, che ha la finalità di ampliare la conoscenza delle reali consistenze dello Stato, punto di partenza per sviluppare le potenzialità in termini economici e sociali di beni di proprietà pubblica, deve essere eseguito attraverso il sito web <https://portaletesoro.mef.gov.it/>. Per ciascuna società partecipata, direttamente o indirettamente, devono essere riportati i dati anagrafici, i dati relativi ai bilanci degli ultimi due esercizi e la valutazione della partecipazione.



TERMINI: entro il 31 luglio.

EFFETTI INOSSERVANZA: per gli enti inadempienti è prevista la segnalazione alla Corte dei Conti.

9. Codice CUP

AMBITO DI APPLICAZIONE: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001

Riferimento normativo: Legge 144/1999 e delibere Cipe



Camera di Commercio
Prato

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d'investimento pubblico:

1) finanziato con risorse provenienti da bilanci di Enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico (incluse le opere realizzate ricorrendo ad operazioni di finanza di progetto "pura");

2) destinato al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla legge 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni) e all'agevolazione di servizi e attività produttive;

3) finalizzato alla promozione delle politiche di sviluppo; in particolare, è obbligatorio per gli interventi per la politica regionale di sviluppo rientranti del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, finanziati con le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e dei Fondi europei.

Il codice accompagna ciascun progetto dall'approvazione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse fino alla conclusione dei lavori e rimane nella banca dati del Sistema anche dopo la chiusura del progetto.

Nelle FAQ presenti sul sito http://www.cipecomitato.it/it/in_primo_piano/mip_cup/ è chiarito che il codice **deve essere richiesto dalle Camere di commercio per la partecipazione in aziende strumentali**:

"il codice deve essere richiesto da parte della CCIAA, e cioè dell'azionista, ed il progetto va classificato come "partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale", come da esempio che segue ("partecipazione azionaria" al capitale di un'azienda che gestisce un aeroporto):

Natura: partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale

Tipologia: partecipazioni azionarie (esempio)

Settore: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (esempio)

Sottosettore: AEROPORTUALI (esempio)

Categoria: AEROSTAZIONI (esempio)

Settore del beneficiario: trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (esempio)"

Anche le società pubbliche sono tenute a richiedere e a utilizzare il codice CUP. Le società in house devono accreditarsi al sistema CUP quando sono soggetti responsabili (o unità organizzative di soggetti responsabili) della richiesta dei codici CUP, come previsto dalla delibera CIPE n. 151/06, allegato 1. Può verificarsi infatti che tali società siano titolari di progetti d'investimento pubblico, ad esempio quando, nel caso di lavori pubblici, operano in qualità di stazioni appaltanti o di soggetti aggiudicatori (FAQ n. 1).



Camera di Commercio
Prato

Le società in house possono accreditarsi al Sistema CUP sia come "soggetti responsabili", distinti dall'Ente di riferimento, sia come unità organizzativa di detto Ente.

10. Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico delle società alle quali la Camera partecipa in misura superiore al 20%

AMBITO DI APPLICAZIONE: Camere di Commercio

Riferimento normativo: L. 5 luglio 1982, n. 441, art. 13

La Camera di Commercio deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico i dati delle società in cui la Camera concorra, singolarmente o insieme ad altri enti pubblici, nelle varie forme di intervento o partecipazione, per un importo complessivo superiore al 20% del capitale sociale. Il Ministero dello sviluppo economico cura la raccolta delle schede al fine di trasmetterle alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le società a cui la Camera di Commercio partecipa, aventi sede legale in altra provincia, devono essere indicate solo nel caso in cui la Camera di Commercio della provincia di sede non partecipi al capitale delle stesse.



TERMINE: annualmente. Normalmente il Ministero invia una nota per ricordare l'adempimento.

EFFETTI INOSSERVANZA: nessuno

11. Pubblicazione sul sito dei compensi degli amministratori designati/nominati dall'ente pubblico

AMBITO DI APPLICAZIONE: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001

Riferimento normativo: Art. 1, comma 735 L. 27 dicembre 2006, n. 296

ART. 1 COMMA 735 *Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale*



TERMINE: ogni sei mesi



Camera di Commercio
Prato

Ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009 dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Pertanto i dati vengono pubblicati solo sul sito informatico.

EFFETTI INOSSERVANZA: La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società.

12. Obblighi di trasparenza sulle società a partecipazione pubblica

AMBITO DI APPLICAZIONE: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001

Riferimento normativo: art. 8 D.L. 6/07/2011, n. 98

Oltre all'esplicito riferimento normativo, la pubblicazione dei dati delle partecipate risponde ad una esigenza di pubblicità e trasparenza dell'attività dell'Ente, principio ribadito dall'articolo 11 del D. Lgs. 150/2009 come chiarito dalla delibera Civit 105/2010.

Tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.



TERMINE: si ritiene che i dati debbano essere aggiornati annualmente, quanto meno per l'indicazione se il bilancio di esercizio si è chiuso in perdita, utile o pareggio.

13. Relazione annuale dei rappresentanti camerali in aziende, società, consorzi ed associazioni

AMBITO DI APPLICAZIONE: Camera di Commercio di Prato

Riferimento normativo: art. 37 dello Statuto camerale



I rappresentanti camerali in aziende, società, consorzi ed associazioni, redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente nel quale sono nominati. Il rapporto deve essere consegnato entro un mese dall'approvazione del bilancio dell'organismo al Presidente della Camera di Commercio, che ne informa tempestivamente il Consiglio camerale.

Il Consiglio può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo

EFFETTI INOSSERVANZA: nessuno

14. Limitazioni agli aumenti di capitale

AMBITO DI APPLICAZIONE: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Riferimento normativo: Art. 6, comma 19, D.L. 78/2010

ART. 6 COMMA 19 *Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.[...]*



La Corte dei Conti, Sezione Regionale del Piemonte, con deliberazione n. 61/2010 del 21 Ottobre 2010 ha chiarito: “nelle società pubbliche non quotate, qualora si verificano per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero utilizzazione di riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, è vietato procedere ad aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciare garanzie, al fine di evitare il cronicizzarsi di una situazione di evidente dissesto (art.6, comma 19, d.lgs78/2010). Tuttavia, è fatta salva la disposizione del codice civile (art. 2447) che prevede l'obbligo di ricapitalizzazione per le società che abbiano registrato la perdita per oltre un terzo del capitale con riduzione dello stesso



Camera di Commercio
Prato

al di sotto del limite legale, ciò in quanto l'integrità e la conservazione del capitale sociale svolgono un ruolo non derogabile di tutela dei creditori."

15. Concessioni di finanziamenti e di garanzie a favore di società partecipate

AMBITO DI APPLICAZIONE: tutte le pubbliche amministrazioni, con implicazioni particolari per gli enti soggetti a patto di stabilità.

E' utile premettere che gli enti locali possono investire la propria liquidità (cosiddetto cash management) in presenza di particolari condizioni. La Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti (del. 35/2011/PAR) ha individuato tali condizioni, richiamando un precedente parere della sezione regionale per il Veneto, facendo riferimento al più generale principio di sana gestione finanziaria, e precisamente:

- elevato rating sul merito di credito della controparte;
- garanzia di un vantaggio economico superiore a quello ricavabile dal deposito presso il proprio tesoriere;
- rispetto della normativa sulla tesoreria unica mista (impossibilità di utilizzare le somme affluite sulle contabilità speciali infruttifere costituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato);
- estinzione dell'operazione in breve termine (in genere nell'arco massimo di 18 mesi) o possibilità garantita di pronto disinvestimento anticipato del capitale impiegato per far fronte ai pagamenti ai quali le giacenze di cassa sono destinate (per tale motivo è da escludersi la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria nella misura in cui al deficit di cassa possa sopperirsi con il disinvestimento delle operazioni di cash management), anche in relazione all'obbligo di prioritario utilizzo di cui all'art. 7, comma 5, del DLgs 279/2007, che investe, oltre le giacenze libere di cassa, le liquidità "temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie";
- deposito dei titoli presso il tesoriere ai sensi dell'art. 209, comma 3, e 211, comma 2, del TUEL.

In quanto integrano le predette condizioni, tra le operazioni generalmente ammesse figurano quelle in titoli di Stato e in pronti contro termine (vedasi pareri n. 23/2008 e 16/2009/PAR della Sezione regionale di controllo per la Campania)..."

Secondo gli orientamenti della Corte dei Conti le giacenze di cassa devono essere impiegate per fini remunerativi per l'ente locale; il finanziamento della società dovrebbe offrire idonee garanzie di disinvestimento.

In merito al finanziamento delle partecipate, occorre ricordare che all'ente socio si applica anche l'articolo 2467 del c.c. (esteso dall'articolo 2497 quinquies al soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento) secondo il quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e ne impone la restituzione, se tale rimborso sia avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società.

Sulla possibilità di un contratto di mutuo costituito da ente pubblico, quale parte mutuante nell'interesse di una propria società totalmente partecipata, con piano d'ammortamento e ratei d'interesse si veda il parere della Corte dei Conti della Lombardia 385/2009/PAR.

Ovviamente occorre prestare molta cautela nell'affrontare un'operazione del genere. In ogni caso non si può prescindere da un piano industriale sostenibile che dimostri le prospettive di sviluppo della partecipata che deve essere strategica per l'ente.

Ulteriore aspetto da tenere in considerazione è se il finanziamento possa configurare o meno la fattispecie dell'aiuto di Stato². Nel documento citato in nota si dichiara espressamente che *“non vi è aiuto pubblico quando, in occasione di un apporto di nuovo capitale in imprese, tale apporto si verifica in circostanze che sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di una economia di mercato”*.³ Tale circostanza può ritenersi accertata se al finanziamento concorre, accanto al socio pubblico e alle medesime condizioni, anche i/il soci/socio privati/o. Se il finanziamento viene accordato solo dal socio pubblico, affinché l'operazione non venga considerato aiuto di Stato occorre che il tasso di interesse corrisponda a quello praticabile sul mercato all'impresa, in base al *rating* ad essa attribuito.

La società potrebbe aver bisogno per un accesso al credito più agevolato, del rilascio da parte dell'ente di forme di garanzia, quali ad esempio le lettere di patronage o di gradimento. La lettera di patronage “costituisce una forma di garanzia impropria, in forza della quale un terzo c.d. patronnant fornisce alla banca finanziatrice informazioni relative al soggetto patrocinato (di solito una società partecipata dal patronnant) ed ai rapporti intercorrenti con quest'ultimo. Trattasi di informazioni non definite nel contenuto, ma comunque idonee a rafforzare nella banca- creditrice il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni (restitutori), al fine di agevolare la positiva conclusione di operazioni di finanziamento in corso e/o di rafforzare il convincimento del creditore sul buon esito dell'operazione.” (Corte dei Conti, Sezione regionale Emilia Romagna Deliberazione n. 17/2011/PRSP). La lettera di patronage forte si genera una obbligazione negoziale, assunta in proprio dal patronnant, ed avente per oggetto un *facere*, avente natura contrattuale e con finalità di garanzia, esponendo così l'ente garante al rischio di escussione in caso di insolvenza della società debitrice.

Ad esse si applica l'art. 207 del TUEL.



Corte dei Conti sezione regionale per la Lombardia 20/09/2012, n. 408.

² Comunicazione della Commissione intitolata “Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE alla partecipazione delle autorità pubbliche nel capitale delle imprese” pubblicata sul Bollettino CE 9/184.

³ Punto 3.2 della Comunicazione citata.



16. Designazioni componenti organi societari (limite numerico)

AMBITO DI APPLICAZIONE: diverso in relazione alle norme di seguito indicate

Riferimenti normativi:

- 1) codice civile, art. 2449
- 2) Art. 1, comma 729 Legge 2771272006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con legge 122/2010)
- 3) Articolo 4, commi 4 e 3 del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review)
- 4) L.R.T. 20/2008 per società partecipate dalla Regione
- 5) Legge 12 luglio 2011 , n. 120 (Quote rosa)

L'articolo 2449 del codice civile si applica alle **società per azioni non quotate**, e consente allo statuto di riservare agli enti pubblici la facoltà di nominare un numero dei componenti degli organi di amministrazione o di sindaci.

ART 2449 CC SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI.

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.



Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti.

La competenza a designare gli amministratori e i sindaci nelle Camere di Commercio spetta alla Giunta.

Il limite numerico dei componenti dell'organo amministrativo contenuto nell'art. 1, comma 729 della Legge Finanziaria per il 2007 si applica alle sole società partecipate da enti locali, intendendosi per tali **gli enti locali territoriali**, come specificato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2007 (cd Circolare Lanzillotta).

La Finanziaria 2007 ha previsto come limite generale il numero di tre componenti del consiglio di amministrazione nelle società partecipate totalmente, anche in via indiretta dagli enti locali, nel significato sopra specificato. Il numero è elevato a cinque componenti per le società con capitale interamente versato pari o superiore all'importo determinato con DPCM 26 giugno 2007 (due milioni di euro)

Il Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione del 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 17, comma 22-bis e 22-ter aveva previsto la possibilità per **gli enti locali** di revocare anticipatamente gli organi amministrativi e di controllo per procedere poi alla riduzione del numero dei componenti:

22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione»;

L'anno successivo è intervenuto il **Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78** (convertito con legge 122/2010) che all'articolo 6, comma 5 ha stabilito:



*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un **numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti**. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6*

Quindi, qualora la società rientri nella definizione di organismo pubblico, deve adeguare lo statuto. La normativa comunitaria e la giurisprudenza, anche nazionale (si veda Cass. 7 aprile 2010, n. 8225) hanno delineato le condizioni cumulativamente richieste perché si possa configurare l'**organismo di diritto pubblico**, e cioè:

1. l'ente deve essere istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
2. deve avere personalità giuridica;
3. l'attività dell'organismo deve essere finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui sua gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure l'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

EFFETTI INOSSERVANZA: il mancato adeguamento alle previsioni del D.L. 78/2010 determina responsabilità erariale e la nullità degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati dalla norma.

L'intervento più recente sul numero dei componenti degli organi amministrativi delle società pubbliche è l'**articolo 4, commi 4 e 5 del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95**, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review).



Il comma 4 si applica alle società di cui al primo comma del medesimo articolo, e precisamente **le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato.**

In questo caso “i consigli di amministrazione [...] devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”

Il comma successivo si applica **alle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta**, e prevede che i relativi consigli di amministrazione *“devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”.* (7 luglio 2012)



Camera di Commercio
Prato



Cortei dei conti, sezione regionale Lombardia 447/2012.

L'articolo 17, comma 3, della Legge regionale Toscana n. 20 del 28 aprile 2008, prevede per le **società miste a partecipazione regionale** che *“il numero dei componenti degli organi societari designati dai soci pubblici, compresi quelli designati dalla Regione, non può essere superiore a cinque.”*

Il **principio delle pari opportunità** ha trovato riconoscimento anche nella composizione degli organi societari.

La legge 12 luglio 2011 , n. 120 “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati” prevede per le **società quotate** l'adeguamento dei relativi statuti affinché “il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti”. Analogo criterio è previsto per il collegio sindacale.

Per le società non quotate a controllo pubblico, secondo la definizione dell'articolo 2359 commi primo e secondo del codice civile, la legge rinvia ad un successivo regolamento l'applicazione del principio delle pari opportunità all'interno degli organi. Il regolamento (D.P.R. 30 novembre 2012, al momento della redazione del Vademecum, è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Nel caso di designazione di componente del collegio sindacale è utile ricordare che l'art. 2400, comma 4 del codice civile prevede che “Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.”

In caso di designazione di sindaco effettivo occorre che lo stesso fornisca una dichiarazione o il curriculum vitae con l'indicazione degli incarichi in essere al momento della nomina.

Può essere opportuno far avere questo materiale in anticipo alla società.

17. Condizioni per la nomina dei soggetti designati amministratori

AMBITO DI APPLICAZIONE: tutte le pubbliche amministrazioni

Riferimenti normativi: : art. 1, comma 734 Legge Finanziaria 2007



Art. 3 comma 32 bis Legge Finanziaria 2008, aggiunto dall'articolo 71 della legge 69/2009

ART. 1, COMMA 734

“Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi”

N.B. VALE ANCHE PER GLI ORGANISMI, NON SOLO PER LE SOCIETA'

Sul concetto di perdita dopo la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2007 che ha fornito alcuni chiarimenti è intervenuta la legge 18 giugno 2009, n. 69 che all'articolo 71 ha introdotto un comma 32 bis all'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 specificando che:

Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

La norma si riferisce alle società partecipate, agli enti, alle istituzioni e alle aziende pubbliche a totale o parziale capitale pubblico. Stante la natura delle aziende speciali delle Camere di commercio, quale organismo incardinato nella compagine istituzionale dell'ente proprietario, del quale si connota come articolazione organizzativa e braccio operativo, si ritiene che il comma 734 non trovi applicazione nei confronti degli amministratori delle aziende speciali camerali.

Facendo riferimento semplicemente alla carica di “amministratore” non vi è alcuna distinzione fra il semplice amministratore (o consigliere) e il consigliere delegato. Tale lettura pare coerente con quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile che mantiene in capo all'intero organo amministrativo una serie di compiti quali:

- determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe
- impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega
- valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società
- esaminare i piani strategici, industriali e finanziari della società (se elaborati)



- valutare, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento gestionale della società

Nei modelli di gestione diversi da quello tradizionale la norma si applica al consiglio di amministrazione del sistema monistico e al consiglio di gestione del sistema dualistico.

Le perdite che determinano l'assenza delle condizioni per la nomina di un amministratore, sono quelle che provocano un peggioramento dei conti imputabile ad una cattiva gestione; qualora le perdite non siano effettivamente riferibili a scelte gestionali, e pertanto imputabili all'amministratore, ma dovute invece alla struttura stessa, oggettivamente predeterminata, dei conti aziendali, non vi sono cause ostative alla nomina.

I soggetti nominati, al momento dell'accettazione, o comunque prima di assumere l'incarico, devono rilasciare alla società una dichiarazione circa il possesso del requisito richiesto dal comma 734.

Nelle **società a partecipate dalla Regione Toscana** l'art. 18 della Legge Regionale Toscana 20/2008 che introduce un art. 10 bis, alla Legge Regionale Toscana 5/2008 stabilisce, ricalcando la normativa nazionale, che *"non può essere nominato amministratore di società a partecipazione regionale chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi"*

Per le società a partecipazione regionale, l'articolo 8 della L.R.T. 5/2008 citata, prevede che per le nomine di competenza del Consiglio Regionale e per le nomine di competenza del Presidente della Giunta Regionale, debba essere acquisita (da parte degli organi regionali), tra la documentazione richiesta, anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla stessa legge 5/2008 o da altre leggi che regolano le singole nomine o designazioni.

18. Prorogatio degli organi delle società partecipate da enti pubblici

AMBITO DI APPLICAZIONE: Stato ed enti pubblici. Vi rientrano anche le camere di commercio

Riferimenti normativi: : art. 1 D.L. 293/1994 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 1994, n. 444)

Il regime di prorogatio trova applicazione agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone



giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.

Gli organi amministrativi che non sono ricostituiti nel termine di scadenza, operano per l'ordinaria amministrazione in regime di **proroga per 45 giorni**. Possono altresì adottare gli atti urgenti e indifferibili.

EFFETTI INOSSERVANZA: nullità degli atti diversi da quelli consentiti in regime di proroga e degli atti compiuti successivamente al periodo di proroga.

Per gli enti che non provvedono tempestivamente alla nomina dei componenti di organi scaduti, "sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva".

CONSIDERAZIONI: la previsione di un regime speciale di proroga degli organi di amministrazione delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo stato o gli enti pubblici contrasta con le previsioni del codice civile in materia di società di capitali, laddove si prevede che l'organo amministrativo resta in carica fino alla sua sostituzione (art. 2385, 2° comma c.c.).

19. Limiti ai compensi degli amministratori e dei sindaci

AMBITO DI APPLICAZIONE: gli enti locali territoriali per le previsioni dell'articolo 1, commi 725 e 726 della legge Finanziaria 2007
Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. LGS. 165/2001 per la previsione della LF 2008 e art. 6 DL 78/2010

Riferimenti normativi: art. 1, commi 725, 726 e 728 L. 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007)
Art. 3, commi 44-53 Legge Finanziaria 2008
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195
Art. 6, comma 6 D.L. 78/2010

La legge Finanziaria per il 2007 (comma 725) ha stabilito che nelle **società a totale partecipazione di comuni e province**, o da questi enti controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al **presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione**, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia.



Nel caso in cui la società sia **partecipata da una pluralità di enti locali**, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

Il comma 728 dell'art. 1 LF 2007 si applica invece alle **società partecipate sia dagli enti locali che da altri soggetti pubblici e privati**. In questo caso "i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale".

La legge Finanziaria per il 2008 è intervenuta nuovamente stabilendo un nuovo limite (art. 3, comma 44):

*Il trattamento economico onnicomprensivo di **chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate**, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. **In caso di violazione,***



l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. [...]

Il vincolo economico posto dalla normativa consiste nell'imposizione di un tetto complessivo non superabile per il compenso o la retribuzione (emolumenti) che i destinatari possono percepire per l'espletamento di uno o più rapporti. La disposizione assoggetta espressamente al limite il trattamento onnicomprensivo dei destinatari degli emolumenti. Ciò significa che in base alla norma debbono considerarsi ai fini del concorso al limite tutti gli emolumenti lordi ricevuti "a carico delle pubbliche finanze". Tale limite è individuato per relazione nel trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione nell'art. 3 comma 44 della legge. E' previsto poi un secondo tetto per le ipotesi di deroga e i casi speciali (art. 3 comma 46 della legge) pari al doppio di tale trattamento.

EFFETTI INOSSERVANZA: Il regime specifico di responsabilità è posto dal periodo 5 del comma 44 dell'art. 3 LF 2008 il quale stabilisce che "in caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita".

NOTA BENE: L'art. 4 quater del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha introdotto all'art. 3 della L.F. 2008, un **comma 52 bis**, di cui si riporta il testo:

Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri:

a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;



b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito (407);

d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;

e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina”.

Con il **D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195** è stato adottato il regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente e autonomo.

L'articolo 4 stabilisce il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti corrisposti, nel trattamento economico annuale complessivo spettante al Primo Presidente della Corte di cassazione Il Ministro della giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento (attualmente 311.000 euro).

Il limite si applica alle persone fisiche che percepiscono retribuzioni ed emolumenti a carico, anche indirettamente, della finanza pubblica in ragione di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo ovvero di contratti d'opera o di collaborazioni con i soggetti conferenti espressamente indicati. Sono esclusi dal computo il corrispettivo globale del rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato e quello pensionistico erogati “al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale.”

L'articolo 5, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 3, comma 44 della L.F. 2008, prevede un particolare regime di pubblicità da attuarsi attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del soggetto conferente. Gli atti devono essere preventivamente comunicati alla Corte dei Conti che vigila sull'applicazione della disposizione.

Il monitoraggio sul rispetto delle disposizioni relative ai limiti sui compensi è affidato al Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.



Camera di Commercio
Prato



La Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Lazio, nel parere formulato al Comune di Roma Capitale con deliberazione n. 18/2011 sulla vigenza delle limitazioni contenute nella Finanziaria 2007 o sua eventuale abrogazione per effetto della Finanziaria 2008, è pervenuta alla “conclusione che la natura speciale della pregressa normativa contenuta nella Finanziaria del 2007, esaltata dal suo carattere di completezza, riguardante una serie di aspetti gestionali e di governance delle società partecipate dagli enti locali - tanto da farne un vero e proprio corpus di norme finalizzate, da un lato, al contenimento dei costi delle autonomie locali, dall’altro, a contrastare la diffusione e il proliferare del fenomeno societario presso i suddetti enti, formalmente mirato ad un miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali, ma di fatto pesantemente e negativamente incidente sugli equilibri di bilancio degli enti medesimi – costituisca un ostacolo insormontabile alla sua abrogazione implicita o anche soltanto alla sua ritenuta incompatibilità, perché con essa contrastante, con la sopravvenuta normativa di cui alla Finanziaria 2008.” La Corte dei Conti ha inoltre affermato che **agli enti locali non si applica il D.P.R. 195/2010** la cui disciplina è applicabile solo nei confronti degli amministratori delle società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici e società menzionati all’art. 2, con esclusione quindi degli enti locali (territoriali).

Infine si riporta il testo **dell’articolo 6, comma 6 del D.L. 78/2010** che prevede la riduzione, a decorrere dal successivo rinnovo, dei compensi degli organi di amministrazione e controllo per le società partecipate, alla data di entrata in vigore del decreto legge, **possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche:**

*“Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche**, il compenso di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è **ridotto del 10 per cento**. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate”.*

Nel caso di incarichi svolti da dipendenti pubblici per la partecipazione all’amministrazione o ai collegi sindacali di società o enti ai quali partecipi o contribuisca una pubblica amministrazione si intendono svolti nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti e pertanto i relativi compensi devono essere corrisposti dalle società o dagli enti direttamente alla stessa amministrazione che destinerà tali somme alle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigente. (art. 6, comma 4 D.L. 78/2010).



Per le **società partecipate dalla Regione Toscana** vi è una normativa regionale prevista dagli articoli 19, 20 e 21 della Legge Regionale 28 aprile 2008, n. 20 e dall'articolo 11, comma 1 Legge Regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria regionale 2011).

Nelle **società totalmente partecipate dalla Regione Toscana e da enti locali**, e nelle società a partecipazione mista, nelle quali la regione **detiene** la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione non può essere superiore rispettivamente al 25% e al 10% dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

Nelle **società totalmente partecipate dalla Regione Toscana e da enti locali e nelle società a partecipazione mista**, nelle quali la regione **non detiene** la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è determinato come previsto per il rappresentante degli enti locali dalla normativa statale in materia. I compensi degli organi amministrativi delle società miste possono essere aumentati in misura non superiore del 10%.

Nelle **società totalmente partecipate dalla Regione Toscana e dagli enti locali**, in caso di **parità di quote**, il compenso annuale lordo onnicomprensivo spettante al presidente e ai membri dell'organo amministrativo è determinato rispettivamente nella misura massima del 40% e del 15% dell'indennità di maggiore importo fra quelle spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

Agli amministratori è dovuto inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, in analogia a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

La Regione Toscana, con la **legge finanziaria per il 2011** ha stabilito la riduzione del 10% per il triennio 2011-2013 dei compensi spettanti agli organi amministrativi comunque denominati di società totalmente partecipate dalla Regione, di società partecipate totalmente da Regione ed enti locali e di società miste nelle quali la Regione detiene la maggior quota di partecipazione (escluse in ogni caso le società quotate). La norma ha posto a carico delle società partecipate l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, senza attendere la scadenza del mandato dei rispettivi organi.

E' stato inoltre stabilito che all'amministratore che svolga anche funzioni di direttore della società spetti un unico compenso.



20. Limiti ai compensi dei membri del collegio dei revisori delle società partecipate dalla Regione Toscana

FONTE NORMATIVA: articolo 19, comma 4 della Legge Regionale 28 aprile 2008, n. 20

Nelle società totalmente partecipate dalla Regione Toscana e da enti locali e nelle società miste, sia quando la Regione è il socio di maggioranza, sia a parità di quote, il compenso annuale lordo onnicomprensivo spettante al presidente e agli altri membri del collegio dei revisori è determinato nella misura massima rispettivamente del 7% e del 5% dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

21. Comunicazione da parte degli amministratori ai soci pubblici del proprio incarico e del relativo compenso

AMBITO DI APPLICAZIONE: amministratori designati e o nominati da soci pubblici

Riferimenti normativi: Art. 1, comma 735 L. 27 dicembre 2006, n. 296

Gli amministratori societari devono comunicare ai soci pubblici che li hanno designati il proprio incarico ed il relativo compenso.



TERMINE: entro trenta giorni dal conferimento della nomina ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

EFFETTI INOSSERVANZA: La violazione dell'obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società.

22. Pubblicità delle situazioni patrimoniali personali

AMBITO DI APPLICAZIONE: I presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrono lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento del capitale sociale

Riferimenti normativi: L. 5 luglio 1982, n. 441, art. 12

I presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrono lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento devono comunicare alla



Camera di Commercio
Prato

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo la propria situazione patrimoniale o le variazioni intervenute nella stessa e copia della dichiarazione dei redditi. I dati vengono raccolti e pubblicati nel Bollettino con cadenza annuale, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della legge 441.

Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo è reperibile la normativa e la modulistica per effettuare l'adempimento.



TERMINE: annualmente con riferimento alla situazione patrimoniale e ai redditi dell'anno precedente

EFFETTI INOSSERVANZA: Nel caso di inadempienza il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Constatato il permanere dell'inadempienza, il Presidente del Consiglio dei Ministri ne dà notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

23. Patti parasociali

AMBITO DI APPLICAZIONE: tutti i soci, indipendentemente dalla loro natura giuridica

Riferimenti normativi: art. 2341 bis e 2341 ter del codice civile
Per spa quotate Art. 122 e 123 TUF e artt. 127-131 del Regolamento Consob di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti.

2341-bis. CODICE CIVILE.

I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;

b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;

c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società,

non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.



Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo

Il patto viene sottoscritto dal Presidente o da persona da questi espressamente delegata, previa deliberazione della Giunta che approva il contratto e ne autorizza la sottoscrizione.

Vi sono norme specifiche a seconda che la società per azioni sia chiusa, aperta quotata o aperta non quotata.

Alle Spa chiuse (cioè quelle che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), si applica **solo** l'articolo 2341 bis del codice civile. Non è previsto un regime di pubblicità.

Alle Spa **aperte non quotate** (che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ma non sono quotate in mercati regolamentati), si applica oltre all'art. 2341 bis anche l'art. 2341 ter in tema di pubblicità.

2341-ter CODICE CIVILE

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 .

Alle Spa **aperte quotate**, in virtù dell'articolo 2325 bis del c.c. si applicano le norme del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 24-2-1998 n. 58), articoli 122 e 123 e il regolamento Consob.

ARTICOLO 122 TUF:

1. *I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:*

a) *comunicati alla Consob;*



- b) *pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;*
 - c) *depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;*
 - d) *comunicati alle società con azioni quotate.*
2. *La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.*
3. *In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.*
4. *Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.*
5. *Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:*
- a) *che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;*
 - b) *che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;*
 - c) *che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);*
 - d) *aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;*
 - d-bis) *volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.*
- 5-bis. *Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.*
- 5-ter. *Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2.*



Camera di Commercio
Prato

ARTICOLO 122 TUF:

1. *I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.*

2. *I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 1 e 2.*

3. *Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.*



NORME DI INTERESSE PER SOCIETÀ E ORGANISMI PARTECIPATI

24. Divieto per le società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali e locali di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati

AMBITO DI APPLICAZIONE: società partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi **strumentali**

Riferimenti normativi: art. 13 del decreto legge 4/07/2006, n. 223, convertito con legge 4/08/2006, n. 248

ART 13. NORME PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI PUBBLICI REGIONALI E LOCALI E A TUTELA DELLA CONCORRENZA.

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti (44).



2. *Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.*

3. *Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.*

4. *I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data*

TERMINE: Il periodo transitorio è scaduto il 4 gennaio 2010.

EFFETTI INOSSERVANZA: nullità dei contratti



GIURISPRUDENZA: il Consiglio di Stato (sez. V, sentenza 11 gennaio 2011, n. 77) ha affermato che il divieto previsto dall'articolo 13 del c.d. Decreto Bersani, si applica alle società "strumentali", ma non alle società "miste", partecipate cioè da soggetti pubblici e privati. (Cfr. anche Consiglio di Stato, V sez. n. 6527/2010).



La Corte Costituzionale, con sentenza n. 326 del 2008, in tema di presunta illegittimità dell'articolo 13, a proposito del divieto imposto alle società strumentali di detenere partecipazioni in altre società o enti, ha affermato: "Esso è complementare rispetto alle altre disposizioni considerate. È volto, infatti, a evitare che le società in questione svolgano indirettamente, attraverso proprie partecipazioni o articolazioni, le attività loro precluse. La disposizione impugnata vieta loro non di detenere qualsiasi partecipazione o di aderire a qualsiasi ente, ma solo di detenere partecipazioni in società o enti che operino in settori preclusi alle società stesse."

25. Reclutamento del personale e conferimento di incarichi nelle società pubbliche

AMBITO DI APPLICAZIONE: le norme dell'art. 18 DL 112/2008 comma primo si applica alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali. Il secondo comma si applica alle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

L'articolo 76 si applica alle società partecipate dagli enti locali, ed estende nelle spese del personale anche quello relativo al personale delle società partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Riferimenti normativi: Art. 18, D.L. 25/06/2008, n. 112 (come modificato dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102).

art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008

art. 3 bis del d.l. n. 138/2011, come da ultimo modificato dalla legge 27/2012

art. 4, commi 9 e 10

art. 1, comma 148 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).

ARTICOLO 18 DL 112/2008:

- 1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*
- 2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.*



2. bis. *Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.*
3. *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.*

Più di recente il Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (conosciuto come *Spending review*) ha previsto che fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 (controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui



all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato,) si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta comunque fermo, sino alla data di entrata in vigore del decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il Decreto Legge 95 pone inoltre uno specifico limite anche per il lavoro flessibile stabilendo che a decorrere dall'anno 2013 le medesime società possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Infine a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.L. 95/2012, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.



GIURISPRUDENZA: Deliberazione Corte dei Conti, sezione delle autonomie n. 14/AUT/2011/QMIG.

Si segnala inoltre la sentenza del TAR BASILICATA, SEZ. I - sentenza 20 aprile 2011 n. 218, nella quale si precisa che sia le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, sia le altre a partecipazione pubblica totale o di controllo, sono state obbligate a dotarsi, mediante "propri provvedimenti", di criteri e modalità per il reclutamento del personale conformi ai principi in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e rispettosi dei principi, anche comunitari, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Il Decreto Legge 78/2010 all'articolo 9 ha inoltre previsto che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguino le loro politiche assunzionali alle disposizioni di contenimento previste nel medesimo articolo.

Con la legge di Stabilità per il 2013 è stato modificato l'articolo 4, comma 10 del DL 95/2012, precisando che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiori al 90% dell'intero fatturato, **devono applicare dal 1.01.2013** le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 in materia di **presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi**.

26. Misure di riduzione di spesa per studi, consulenze, relazioni pubbliche, ecc.

AMBITO DI APPLICAZIONE: le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione per le norme del 2008 e del 2012.

I limiti introdotti con la *Spending Review* riguardano invece le società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Riferimenti normativi: Art. 61, comma 7 D.L. 25/06/2008, n. 112
Art. 6, comma 11 D.L. 78/2010
Art. 5 comma 2 D.L. 95/2012

La norma prevista dal D.L. 112/78 si applica alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, imponendo alle stesse di conformarsi al principio di riduzione della spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per le sponsorizzazioni.

La norma, che inizialmente aveva portata più ampia, è stata modificata dall'articolo 8 novies del D.L. 10/02/2009 (Misure urgenti per i settori industriali in crisi), convertito con modifiche dalla legge 9/04/2009, n. 33 che ne ha appunto circoscritto l'ambito di applicazione alle sole società inserite nell'elenco Istat.

I limiti sono stati rinnovati, sempre con riferimento alle società di cui sopra, dall'articolo 6, comma 11 del D.L. 78/2010.

La previsione dell'articolo 5 comma 2 della *Spending Review* invece ha portata più ampia.

ART. 5, comma 2 D.L. 95/2012

2. *A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e **le società dalle stesse amministrazioni controllate** non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere*

27. Pagamenti superiori a 10.000 euro da parte dei soggetti pubblici

AMBITO DI APPLICAZIONE: le società a totale partecipazione pubblica, per espressa definizione del Decreto Ministeriale 40/2008.

FONTE NORMATIVA: D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.”

Circolare RGS 22/2008 e 29/2009

Prima di procedere a pagamenti di importo superiore a 10.000 euro, i soggetti pubblici (fra i quali rientrano le società a totale partecipazione pubblica) sono tenuti a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, sono tenuti a non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

28. Amministrazione aperta

AMBITO DI APPLICAZIONE: società in house delle pubbliche amministrazioni

Riferimenti normativi: art. 18 Decreto Legge 22/6/2012 n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 134

Le società in house delle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati.

Nello specifico i dati da pubblicare sono i seguenti:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.



EFFETTI INOSSERVANZA: si riporta il comma 5 dell'articolo 18 citato.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

29. Applicazione codice dei contratti pubblici alle società pubbliche

AMBITO DI APPLICAZIONE: organismi di diritto pubblico

Riferimenti normativi: art. 3, comma 26 e 28 D. Lgs. 163/2006

Art. 3, comma 6 del D.L. 138/2011

Fra le definizioni contenute nell'articolo 3, comma 26 del Codice dei Contratti Pubblici vi è anche quella di «**organismo di diritto pubblico**». Si tratta di qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

1. istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2. dotato di personalità giuridica;
3. la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.



Camera di Commercio
Prato



Tutti i requisiti indicati ai punti 1, 2 e 3 devono sussistere cumulativamente perché possa configurarsi un organismo di diritto pubblico. (Cfr. Cass. SSUU. 24722/2008 e Cass. SSUU 8225/2010 sulla definizione di organismo pubblico).

Il successivo comma 28 definisce le «**imprese pubbliche**» come quelle imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

Le società che rientrano nelle definizioni di "organismo di diritto pubblico" e di "Impresa pubblica" sono soggette alla normativa prevista dal codice dei contratti pubblici.

L'art. 3, comma 6 del D.L. 138/2011 stabilisce che le **società affidatarie in house** sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le società cosiddette «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (art. 4, comma 15 D.L. 138/2012)

Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge (art. 4, comma 9 D.L. 138/2011).

30. Applicazione della legge 241/90 alle società pubbliche

Riferimenti normativi: art. 29, comma 1 Legge 7 agosto 1990, n. 241

[...] Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. [...]

Mentre nella prima parte della norma si fa riferimento alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali ai fini dell'applicazione della legge 241/1990, la disposizione citata prevede genericamente che le società che devono applicare le norme sulla trasparenza e il procedimento amministrativo siano a totale o prevalente



capitale pubblico. La portata della previsione normativa è ridotta dal riferimento all'esercizio di funzioni amministrative.

31. Applicazione del codice dell'amministrazione digitale alle società pubbliche

Riferimenti normativi: art. 2, commi 2 e 4 D. Lgs. 82/2005

Le disposizioni del CAD si applica alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

Le disposizioni del CAD, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.

32. Attività di direzione e coordinamento

Riferimenti normativi: art. 2497 c.c

La norma del codice civile è stata introdotta con la riforma del diritto societario del 2004 e si sostanzia nel determinare, al di fuori dell'organizzazione dell'impresa, le decisioni che la riguardano. In sostanza questo fenomeno è presente nei gruppi societari, laddove la capogruppo influenza la controllata.

Rinviando alla disciplina del codice civile da applicare, si segnala l'art. 19, comma 6 del D.L. 78/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 102/2009) che con interpretazione autentica ha affermato che l'articolo 2497 c.c. si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale, ovvero per finalità di natura economica e finanziaria.

33. Responsabilità amministrativa degli enti e delle società partecipate

AMBITO DI APPLICAZIONE: enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità



Camera di Commercio
Prato

giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.”

Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'ente o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza.

L'ente non risponde dell'illecito se prova:

1. di aver adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei;
2. di aver affidato la vigilanza sui modelli di organizzazione e gestione a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. che le persone che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Il Decreto elenca in maniera tassativa (articoli da 24 a 26) i reati dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente.

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi ex Decreto 231 sono pecuniarie (compresa la confisca del prezzo o del profitto del reato), interdittive e la pubblicazione della sentenza. Esse sono applicate dal giudice penale competente per i reati dai quali dipendono gli illeciti amministrativi.



Si veda al riguardo Corte di Cassazione seconda sezione penale 28699/2010 e 234/2011.

34. Responsabilità degli amministratori

Il comportamento degli amministratori delle società partecipate da enti pubblici può essere fonte di responsabilità verso la società, i soci, i terzi e i creditori. Sulla competenza in ordine al giudizio di responsabilità degli amministratori (giudice ordinario o contabile), ci sono stati mutamenti giurisprudenziali oscillanti.



Si segnalano al riguardo le sentenze della Corte di Cassazione, SU 26806 del 19.12.2009 e Cass. civ. Sez. Unite, 15 gennaio 2010, n. 519 e della Corte dei Conti, che consentono di ricostruire i diversi profili di responsabilità (e quindi di



competenza del giudice ordinario piuttosto che del giudice contabile).⁴ Sostanzialmente si affermava che si è in presenza di responsabilità contabile in caso di danni inferti direttamente al patrimonio dell'ente pubblico socio (ad esempio viene individuato fra i danni quello all'immagine), oppure nel caso in cui i rappresentanti del socio pubblico in seno alla società non abbiano esercitato (colpevolmente) quei rimedi societari atti a evitare una perdita di valore della partecipazione. E' stata riconosciuta inoltre la competenza del giudice contabile qualora lo statuto contenga previsioni tali da evidenziare la natura sostanzialmente assimilabile a quella di una pubblica amministrazione della società.

Tuttavia di recente è intervenuta nuovamente la Suprema Corte di Cassazione, SS.UU. che con le pronunce n. 20940/11 del 12.10.2011 e n. 3962 del 9/3/2012 (caso Poste Italiane S.p.A.) ha da ultimo risolto il conflitto stabilendo che la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non al giudice contabile, atteso che, da un lato, l'autonoma personalità giuridica della società porta ad escludere l'esistenza di un rapporto di servizio tra amministratori, sindaci e dipendenti e P.A. e, dall'altro, il danno cagionato dalla "mala gestio" incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci.

Per le società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche vi è anche una previsione espressa di competenza del giudice ordinario, l'art. 16 bis, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (conversione del D.L. 248/2007 c.d. Milleproroghe), rubricato "responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche" secondo il quale "per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50%, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario".

35. Legge anticorruzione

AMBITO DI APPLICAZIONE: società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea

⁴ Sezioni Unite della Cassazione, 19 dicembre 2009, n. 26806 (caso Enel Power)

Sezioni Unite della Cassazione, 22 dicembre 2009, n. 27902 (caso Rai)

Sezioni Unite della Cassazione, 15 gennaio 2010, n. 519 (caso Eni Power)

Corte dei Conti, 25 giugno 2010, n.1399 (caso Ferrovie dello Stato).



Riferimenti normativi: Legge 190 del 6 novembre 2012, articolo 1, comma 34

La disposizione assoggetta agli obblighi di trasparenza e agli altri obblighi previsti dall'articolo 1, commi da 15 a 33 della medesima legge, i soggetti indicati nell'ambito di applicazione.

Riferimenti normativi: Legge 190 del 6 novembre 2012, articolo 1, comma 39

Obbligo per le società partecipate dallo Stato e dagli altri Enti pubblici di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica il monitoraggio sull'impiego del personale a tempo determinato.



INDICE

NORME DI INTERESSE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3
1. Limiti alle assunzioni di nuove partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi	3
2. Divieto costituzione società per i Comuni	6
3. Mantenimento partecipazioni in base alle previsioni della Spending Review.....	8
4. Parere Collegio Revisori acquisizione nuove partecipazioni	10
5. Procedure e modalità per la cessione delle partecipazioni camerali	10
6. Divieto per le amministrazioni pubbliche di assicurare i propri amministratori per rischi connessi all'esercizio dei compiti istituzionali.....	11
7. Comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco delle partecipazioni in consorzi e società (Consoc)	12
8. Comunicazione al dipartimento del tesoro dei dati relativi alle partecipazioni e alle concessioni.....	13
9. Codice CUP	13
10. Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico delle società alle quali la Camera partecipa in misura superiore al 20%	15
11. Pubblicazione sul sito dei compensi degli amministratori designati/nominati dall'ente pubblico.....	15
12. Obblighi di trasparenza sulle società a partecipazione pubblica	16
13. Relazione annuale dei rappresentanti camerali in aziende, società, consorzi ed associazioni	16
14. Limitazioni agli aumenti di capitale	17
15. Concessioni di finanziamenti e di garanzie a favore di società partecipate	18
16. Designazioni componenti organi societari (limite numerico)	20
17. Condizioni per la nomina dei soggetti designati amministratori.....	24
18. Prorogatio degli organi delle società partecipate da enti pubblici.....	26
19. Limiti ai compensi degli amministratori e dei sindaci.....	27
20. Limiti ai compensi dei membri del collegio dei revisori delle società partecipate dalla Regione Toscana.....	33
21. Comunicazione da parte degli amministratori ai soci pubblici del proprio incarico e del relativo compenso.....	33
22. Pubblicità delle situazioni patrimoniali personali	33
23. Patti parasociali	34
NORME DI INTERESSE PER SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI.....	38
24. Divieto per le società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali e locali di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati.....	38
25. Reclutamento del personale e conferimento di incarichi nelle società pubbliche..	40
26. Misure di riduzione di spesa per studi, consulenze, relazioni pubbliche, ecc.....	43
27. Pagamenti superiori a 10.000 euro da parte dei soggetti pubblici.....	44
28. Amministrazione aperta.....	44
29. Applicazione codice dei contratti pubblici alle società pubbliche.....	45
30. Applicazione della legge 241/90 alle società pubbliche	46
31. Applicazione del codice dell'amministrazione digitale alle società pubbliche.....	47
32. Attività di direzione e coordinamento.....	47



Camera di Commercio
Prato

33. Responsabilità amministrativa degli enti e delle società partecipate.....	47
34. Responsabilità degli amministratori.....	48
35. Legge anticorruzione	49
Indice.....	51